



Direzione generale delle dogane, sezioni Procedure doganali e Imposta sul valore aggiunto


Importazione di prodotti agricoli per i quali è necessario un permesso generale d'importazione (PGI) all'atto di "operazioni triangolari¹" o di "operazioni a catena²"

L'importazione di prodotti agricoli per i quali è necessario un PGI all'atto di operazioni triangolari o a catena solleva i seguenti interrogativi: quali PGI possono essere utilizzati e chi deve essere menzionato come importatore, risp. destinatario nella dichiarazione d'importazione?

1 Situazione iniziale

All'atto dell'importazione di prodotti agricoli per i quali è necessario un PGI, in particolare di frutta e verdura, accade spesso che i grossisti³ domiciliati in Svizzera incarichino degli intermediari di instaurare i rapporti commerciali con i fornitori esteri. Dal punto di vista dell'IVA tali transazioni sono repute "operazioni triangolari" od "operazioni a catena".

Concretamente il grossista (G) invia un'ordinazione all'intermediario (I), che a sua volta la trasmette al fornitore estero (F). Indipendentemente dalla natura della transazione, la merce viene sempre trasportata presso il grossista.



Uno dei motivi per cui i grossisti procedono in questo modo è che talvolta essi non possiedono né un PGI né le quote parte dei contingenti doganali necessari per poter importare le merci e dichiararle all'aliquota del contingente.

In siffatti casi l'intermediario mette a disposizione il proprio PGI e, se del caso, le quote parte di contingente doganale necessarie.

¹ cfr. la cifra 2.2 del foglio informativo IVA n. 2 o la cifra 8.3.3.2 del D. 69

² cfr. la cifra 2.3 del foglio informativo IVA n. 2 o la cifra 8.3.3.3 del D. 69

³ Grossista: commerciante all'ingrosso o parzialmente all'ingrosso, intermediario tra i fornitori e i dettaglianti (commercio al dettaglio, privati, ecc.)

2 Domande - risposte

2.1 Quali PGI possono essere utilizzati?

L'art. 1 cpv. 4 dell'ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (OIAgr; RS 916.01) prevede che "l'importatore tenuto alla notifica doganale obbligatoria debba indicare il numero del PGI dell'importatore (titolare del PGI) nella dichiarazione doganale".

Il concetto di "importatore" ai sensi dell'OIAgr ha una portata molto ampia: l'importatore è colui che fa entrare in un paese delle merci provenienti dall'estero. L'importatore a tenore dell'OIAgr corrisponde così sia all'importatore e al destinatario definiti all'art. 6 dell'ordinanza sulla statistica del commercio esterno (OStat; RS 632.14) sia all'intermediario che ha reso possibile la transazione.

→ All'atto di operazioni triangolari o a catena si possono utilizzare sia i PGI dell'importatore e del destinatario ai sensi dell'OStat sia quelli dell'intermediario.

2.2 Chi deve essere menzionato come importatore nella rubrica corrispondente della dichiarazione doganale?

Come indicato in precedenza, dal punto di vista dell'IVA la transazione descritta alla cifra 1 è definita un'"operazione triangolare" o un'"operazione a catena". In siffatti casi nella dichiarazione doganale l'acquirente finale deve figurare sia come importatore sia come destinatario.

Vi è tuttavia un'eccezione: se l'intermediario ha depositato una dichiarazione d'impegno presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e non trattasi di un caso in cui non può optare per l'imposizione volontaria, egli deve essere indicato come importatore (l'acquirente finale figura sempre come destinatario della merce).

Le prescrizioni particolareggiate relative alla definizione dell'atto giuridico che conduce all'importazione nonché alla definizione del concetto di importatore ai sensi della legislazione sull'IVA si trovano alle cifre 8.3.3.2 e 8.3.3.3 del D. 69 (uso interno all'amministrazione) o nel foglio informativo IVA n. 2 del 1° ottobre 2001 pubblicato dalla DGD. Tale foglio informativo può essere consultato sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) al seguente indirizzo:

http://www.afd.admin.ch/i/firmen/steuern/mwst/mwst_infoblatt_nr2_i.pdf.

→ All'atto di operazioni triangolari o a catena, se l'intermediario ha depositato una dichiarazione d'impegno presso l'AFC e ha optato per l'imposizione volontaria, egli deve figurare nella rubrica "Importatore" della dichiarazione doganale. Se l'intermediario non ha sottoscritto un simile impegno, in tale rubrica deve essere indicato il grossista.

2.3 Chi deve essere menzionato come destinatario nella rubrica corrispondente della dichiarazione doganale?

L'art. 6 dell'OStat definisce il destinatario come "la persona fisica o giuridica nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce".

→ All'atto di operazioni triangolari o a catena, nella rubrica "Destinatario" della dichiarazione doganale deve sempre figurare il grossista.

2.4 **Come bisogna procedere se l'intermediario non figura nella rubrica "Importatore" della dichiarazione doganale?**

Tenendo conto di quanto precede, può presentarsi la seguente situazione: il PGI dell'intermediario è indicato nella rubrica corrispondente della dichiarazione doganale, mentre il suo nome non figura né nella rubrica "Destinatario" né in quella "Importatore".

Benché formalmente corretta, tale dichiarazione verrà contestata dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) all'atto del controllo a posteriori dei dati poiché il numero del PGI non corrisponde a quello dell'importatore o del destinatario.

Questo è il motivo per cui, d'intesa con tale ufficio, abbiamo convenuto l'ordinamento qui appresso.

- ➔ All'atto di operazioni triangolari o a catena, se l'intermediario non figura nella rubrica "Importatore" della dichiarazione doganale e viene utilizzato il suo PGI, occorre completare la rubrica "Menzioni speciali" del M90, risp. la rubrica 44 del DU con un'osservazione appropriata, come p.es. "PGI dell'intermediario + nome di quest'ultimo". Tale indicazione è indispensabile per evitare che l'UFAG contesti i dati della dichiarazione.
-